

DELIBERA N. 72

8 febbraio 2022

Oggetto

Regolamento per l'attuazione della rotazione "straordinaria" del personale dell'Autorità nazionale Anticorruzione interessato da procedimenti penali o disciplinari.

IL CONSIGLIO

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 avente ad oggetto "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale";

VISTA la legge 27 marzo 2001, n. 97 recante "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avente ad oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e, in particolare, l'art. 1, comma 7 che prevede l'individuazione, da parte dell'organo di indirizzo, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 avente ad oggetto "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";

VISTA la legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati";

VISTA la delibera A.N.AC. del 26 marzo 2019, n. 215, contenente "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001;

VISTO il Regolamento in materia di responsabilità disciplinare dell'Autorità nazionale anticorruzione, adottato con delibera n. 1200 del 18 dicembre 2019;



VISTO il “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità nazionale anticorruzione”, approvato con Delibera n. 919 del 16 ottobre 2019, come da ultimo modificato con Delibera n. 654 del 22 settembre 2021;

VISTO il deliberato del Consiglio, adottato nell’adunanza del 10 novembre 2021;

CONSIDERATO che il PNA 2019 invita le amministrazioni ad adottare previsioni sulla rotazione straordinaria in casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;

CONSIDERATO che occorre definire una procedura attuativa della misura al fine di assicurare la tempestività degli interventi;

EMANA

il seguente Regolamento:

INDICE

Art. 1 (Definizioni)

Art. 2 (Oggetto)

Art. 3 (Ambito soggettivo di applicazione)

Art. 4 (Rotazione a seguito di procedimento penale)

Art. 5 (Rotazione a seguito di procedimento disciplinare)

Art. 6 (Iniziativa)

Art. 7 (Istruttoria)

Art. 8 (Decisione)

Art. 9 (Misure alternative)

Art. 10 (Durata dell’efficacia)

Art. 11 (Comunicazioni)

Art. 12 (Trattamento dei dati)

Art. 13 (Entrata in vigore)

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

<<Autorità>>, l’Autorità Nazionale Anticorruzione;

<<Consiglio>>, il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità;

<<RPCT>>, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

<<dato personale>>, il dato definito dall’art. 4, paragrafo 1, n. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 come “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica



che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale";
<<dati personali relativi a condanne penali e reati>>, i dati di cui all'art. 10, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 e all'art. 2-octies del d.lgs. 196/2003.

Art. 2 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina i presupposti e la procedura per l'attuazione della rotazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 l. n. 97/2001 e dell'art.16, comma 1, lett. I-quater, d.lgs. n. 165/2001.

Art. 3 (Ambito soggettivo di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a tutto il personale con contratto a tempo indeterminato o determinato, che a qualunque titolo presta servizio in favore dell'Autorità, anche in posizione di comando o distacco.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano in quanto compatibili anche a coloro con i quali l'Autorità ha stipulato contratti di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001.

Art. 4 (Rotazione a seguito di procedimento penale)

1. L'adozione del provvedimento di rotazione è obbligatoria in caso di rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 c.p. e all'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.
2. E' sempre prevista l'adozione di un provvedimento motivato nel caso in cui sia stato avviato un procedimento penale per i reati indicati dall'art. 7 l. n. 69/2015 ma non sia stato ancora disposto il rinvio a giudizio.
3. Fuori dal comma 2, l'adozione di un provvedimento motivato in caso di avvio di procedimento penale per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale è facoltativa.
4. Il procedimento penale si intende avviato a seguito di iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.

Art. 5 (Rotazione a seguito di procedimento disciplinare)

1. L'adozione di un provvedimento motivato è facoltativa nei seguenti casi:
 - a) avvio di procedimento disciplinare nell'ambito del quale siano emersi fatti penalmente rilevanti previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale che abbiano determinato la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria;
 - b) avvio o riassunzione del procedimento disciplinare, qualora nell'ambito del procedimento penale sia intervenuta dichiarazione di estinzione dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale.

Art. 6 (Iniziativa)

1. La procedura per l'attuazione della rotazione "straordinaria" è avviata a seguito di comunicazione da parte del personale interessato, con la quale venga rappresentata la sussistenza di una delle condizioni indicate dall'art. 4, ovvero d'ufficio, in caso di acquisizione della notizia ai sensi dell'art. 129 del d.lgs. n. 271/1989 o mediante segnalazione di terzi o fonti aperte e in caso di procedimento disciplinare rilevante avviato nelle ipotesi di cui all'art. 5.
2. Il titolare del potere di iniziativa e di adozione del provvedimento finale in materia di rotazione straordinaria del

personale in servizio è il Segretario generale, che può avvalersi del supporto del RPCT e, ove necessario, del dirigente dell'Ufficio risorse umane per la migliore ricollocazione del dipendente.

3. Il potere di iniziativa e di adozione del provvedimento finale nei confronti del Segretario Generale spetta all'Organo di vertice che ha conferito l'incarico, a cui devono essere indirizzate le comunicazioni in merito al procedimento penale o disciplinare rilevanti a tal fine.

Art. 7 (Istruttoria)

1. Il Segretario generale comunica al soggetto interessato l'avvio della procedura ed assegna un termine congruo per la presentazione di eventuali memorie, non inferiore a dieci giorni.
2. La comunicazione di avvio del procedimento contiene gli elementi previsti dall'art. 8 l. n. 241/1990.
3. Il Segretario generale adotta il provvedimento finale entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma 1.

Art. 8 (Provvedimento finale)

1. Il provvedimento finale può disporre, in alternativa:
 - a) il trasferimento del personale in servizio, attraverso l'indicazione del nuovo incarico in destinazione;
 - b) l'adozione di misure alternative;
 - c) la conferma dell'incarico per mancanza di pregiudizio all'Autorità.
2. La rotazione straordinaria comporta la revoca dell'incarico dirigenziale, con assegnazione ad altro incarico ovvero, in caso di impossibilità, con assegnazione a funzioni di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specificamente previsti dall'ordinamento.
3. Il conferimento del nuovo incarico avviene nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 35 bis, d.lgs. n. 165/2001.
4. La proposta di un nuovo incarico dirigenziale ovvero l'adozione di misure alternative nei confronti dei dirigenti o del personale è sottoposta all'approvazione del Consiglio in conformità a quanto stabilito dal Regolamento sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Autorità.
5. E' sempre disposta la revoca dell'incarico qualora vengano contestate al RPCT le fattispecie corruttive previste dalla l. n. 97/2001. Laddove, invece, l'Autorità giudiziaria proceda per un reato diverso, è rimessa alla discrezionalità del Segretario generale ogni valutazione in merito alla sopravvivenza del requisito della "condotta integerrima" in capo al RPCT, rivolgendo particolare attenzione alle ipotesi delittuose elencate dal d.lgs. n. 39/2013 in materia di inconfiribilità nonché a quelle previste dall'art. 7, comma 1, lett. da a) a f), d.lgs. n. 235/2012.
4. Per coloro con i quali l'Autorità ha stipulato contratti di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, si ricorrerà al recesso del rapporto per giusta causa, contemplato nel contratto all'uopo stipulato, in presenza dei presupposti per l'applicazione della rotazione straordinaria.
6. Avverso il provvedimento finale l'interessato può proporre ricorso all'Autorità giudiziaria.

Art. 9 (Misure alternative)

1. In presenza di ragioni obiettive che ostino al trasferimento, il dipendente è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento.
2. Qualora il soggetto destinatario del provvedimento rivesta un incarico amministrativo di vertice, stante l'immodificabilità in un diverso incarico apicale all'interno dell'Autorità, lo stesso:
 - a) se dipendente A.N.AC, sarà collocato in aspettativa o messo in disponibilità con conservazione del trattamento economico spettante;
 - b) in caso contrario, si dispone la revoca dell'incarico e la risoluzione del sottostante contratto.

3. Per il personale in posizione di comando che versi nella condizione prevista dal comma 1, l'ente di provenienza dispone la revoca dell'atto di autorizzazione, previa richiesta dell'amministrazione che si avvale della prestazione lavorativa.

Art. 10 (Durata dell'efficacia)

1. Il provvedimento di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), emesso a seguito di rinvio a giudizio può avere una durata massima non superiore a cinque anni, a condizione che nelle more non intervenga sentenza di condanna.
2. In tutti gli altri casi la durata dell'efficacia non può superare i due anni, salvo sopravvenienza del provvedimento di archiviazione o rinvio a giudizio.
3. È sempre disposto il riesame della misura in presenza di atti successivi adottati dall'Autorità giudiziaria e comunicati all'Autorità dal dipendente o acquisiti in altro modo.
4. In caso di archiviazione, sentenza di proscioglimento o assoluzione la misura è revocata, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, l. n. 97 del 2001.

Art. 11 (Comunicazioni)

1. Il Segretario generale trasmette al Presidente il provvedimento conclusivo adottato, nel rispetto della disciplina vigente in materia di tutela dei dati personali.
2. Il Segretario generale comunica al RPCT la decisione assunta, omettendo l'identità del dipendente interessato ed avendo cura di precisare l'attività o il processo nell'ambito del quale si è verificata la condotta corruttiva, l'ufficio di appartenenza del dipendente e quello di destinazione. Il RPCT notizia il Consiglio in merito all'applicazione della misura della rotazione straordinaria in occasione della relazione sul monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
3. Il nominativo del soggetto viene reso noto al RPCT, previa apposita e motivata richiesta dalla quale risulti che la sua conoscenza è necessaria per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge.
4. Il disposto del provvedimento finale viene comunicato al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente e, in caso di trasferimento, a quello di destinazione.

Art. 12 (Trattamento dei dati)

1. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito della procedura di rotazione straordinaria viene effettuato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.
2. I dati personali relativi a condanne penali e reati sono trattati in conformità al disposto dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 13 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento avrà efficacia con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione nel sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18.02.2022

Il Segretario verbalizzante

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente il 18 febbraio 2022